



Regolamento Asilo Nido

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2019

Art. 1
FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. L'Asilo Nido è un servizio sociale di interesse pubblico, con finalità educative, rivolto ai bambini fino a tre anni di età ed alle loro famiglie. Il servizio viene istituito nel e dal Comune di Monteprandone, tenendo presente che altri Comuni limitrofi possono aderire al servizio stesso, rimanendo il Comune di Monteprandone quale Comune capofila.
2. Nella sua autonomia istituzionale, si configura come uno strumento per lo sviluppo della personalità del bambino, a completamento della sua educazione, in collaborazione con la famiglia ed in integrazione con tutti gli altri servizi ed istituzioni tradizionalmente interessati all'infanzia operanti sul territorio e con i servizi integrativi di nuova tipologia che, nel tempo, si vengono creando.
3. L'Asilo Nido stabilisce particolari rapporti di continuità con la Scuola dell'Infanzia.

Art. 2
CAPIENZA DELL'ASILO NIDO

1. La capienza dell'Asilo Nido è determinata in base alle indicazioni di cui alla L.R. n. 9/2003 e dal Regolamento Regionale n. 13 del 22 dicembre 2004 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3
UTENZA DEL SERVIZIO

1. Hanno titolo all'ammissione all'Asilo Nido, nei limiti consentiti dalla capienza dei locali, i bambini residenti nel Comune di Monteprandone e nei Comuni che aderiscono alla gestione dell'Asilo Nido, di età compresa tra tre mesi e tre anni.
2. I posti disponibili devono essere messi a disposizione prioritariamente per i residenti nel Comune di Monteprandone e nei Comuni che aderiscono alla gestione dell'Asilo Nido, ai quali verrà garantito un numero di posti che sarà stabilito, di comune accordo, tra le amministrazioni comunali aderenti, tenendo presente la popolazione e/o le richieste di ammissione e le disponibilità, in rapporto alla capienza; eventuali posti non coperti, possono essere destinati, in via residuale, ai non residenti.
3. L'Asilo Nido si articola in gruppi di bambini o sezioni aperte costituite in base all'età, al grado di sviluppo, ai bisogni ed alle caratteristiche psicofisiche.
4. La sede dell'Asilo Nido è ubicata nel territorio del Comune di Monteprandone.

Art. 4
DOMANDA DI AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione all'Asilo Nido può essere presentata, per ciascun anno, entro la data stabilita dall'avviso pubblico predisposto dall'Ufficio comunale competente.
2. Le domande di ammissione dovranno essere prodotte su appositi moduli predisposti dal Comune, corredati dalla dichiarazione sostitutiva unica ai fini dell'attestazione ISEE.
3. Eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta, all'atto dell'ammissione, sulla base delle richieste del Responsabile del Settore.

Art. 5

AMMISSIONE ALL'ASILO

1. I bambini possono essere ammessi in qualsiasi periodo dell'anno, ma comunque non oltre il 15 luglio.
2. I bambini ammessi hanno titolo a frequentare l'Asilo Nido fino al compimento del terzo anno di età. Nel caso che il bambino frequentante il Nido al compimento del terzo anno di età non possa essere iscritto alla Scuola dell'Infanzia, può rimanere nel nido fino alla fine dell'anno educativo.
3. Per particolari e comprovate necessità, i genitori possono richiedere, per una sola volta, il differimento dell'ammissione del bambino, in posizione utile in graduatoria, a data successiva, da concordarsi con il Responsabile del Settore competente.
4. Il mancato ingresso del bambino nel Nido alla data prefissata per l'ammissione comporterà la rinuncia ad usufruire del servizio. Il bambino, ove richiesto, potrà essere riammesso solo ad esaurimento della graduatoria.

Art. 6

CRITERI DI AMMISSIONE

1. L'ammissione all'Asilo Nido dei bambini residenti nel Comune di Monteprandone e nei Comuni che aderiscono alla gestione dell'Asilo Nido è effettuata nell'ambito dei posti disponibili seguendo i seguenti criteri di priorità:
 - I. entrambi i genitori lavorano;
 - II. ordine di presentazione della domanda di ammissione;
 - III. minore età.
2. Sono immediatamente ammessi all'asilo, comunque alla prima occasione utile, in deroga alle precedenti disposizioni di graduatoria, i bambini per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) Portatori di handicap. L'inserimento dei bambini portatori di handicap è progettato e concordato con i servizi competenti presenti nel territorio e con gli educatori di sostegno sulla base di un piano educativo individualizzato, che preveda, con riferimento all'ultimo anno, anche l'inserimento nella Scuola dell'Infanzia. Il piano, congiuntamente definito tra gruppo educativo dell'Asilo Nido, insegnanti della Scuola dell'Infanzia e genitori del bambino, può anche prevedere deroghe rispetto ai limiti di età del bambino, comunque non superando il 4^a anno di età, al fine di consentire un corretto inserimento nella Scuola dell'Infanzia;
 - b) Bambini che vivono in condizioni ambientali-sociali compromettenti la loro integrità psico-fisica e il loro sviluppo e bambini cui non possa essere garantita di fatto, l'assistenza in famiglia anche per una comprovata indigenza del nucleo familiare. L'accertamento di tale requisito è demandato all'Ufficio Servizi Sociali del Comune;
 - c) Bambini orfani, oppure riconosciuti da un solo genitore;
 - d) Bambini in affidamento;
 - e) Bambini con genitori portatori di handicap (genitori con invalidità almeno del 75% o con malattia grave espressamente certificata).

Art. 7

RINUNCE E DECADENZE

1. I genitori del bambino frequentante possono in qualsiasi momento, rinunciare al posto, presentando specifica dichiarazione scritta, indirizzata al Responsabile del Settore competente. In ogni caso non si ha diritto al rimborso della retta mensile.
2. Si fa luogo, d'ufficio, alla decadenza dal servizio nei seguenti casi:

- a) quando il bambino non abbia frequentato, senza giustificato motivo, l'Asilo Nido per 30 giorni consecutivi;
- b) per inadempienze non giustificate nel versamento del contributo per due mensilità consecutive; la somma dovuta sarà recuperata con procedura legale.

Art. 8

RETTA DI FREQUENZA

1. La fruizione del servizio dell'Asilo Nido comporta il pagamento, da parte degli utenti, di una retta uguale per tutti i mesi di apertura del nido, determinata annualmente dalla Giunta comunale, in base alla fascia ISEE di riferimento ed eventualmente altre condizioni, come la tipologia della frequenza, che si riterrà opportuno stabilire.
2. La retta deve essere versata anticipatamente per intero, entro il giorno 5 del mese cui si riferisce la frequenza, fin dal momento dell'ammissione e sino alla rinuncia scritta, indipendentemente dalla fruizione del servizio.
3. La retta resta in vigore per l'intero anno educativo e decorre dal 1^a settembre di ogni anno. Eventuali variazioni nell'indicatore ISEE saranno prese in considerazione solo in casi eccezionali, valutati di volta in volta dal Responsabile del Settore.
4. Nel caso di frequenza di due o più figli, la Giunta Comunale, in sede di fissazione delle tariffe, può prevedere specifiche riduzioni.
5. Il costo della retta, come determinato annualmente, per gli utenti residenti fuori dal Comune di Monteprandone e dai Comuni aderenti alla rete, è stabilito nella misura massima.
6. I genitori dei bambini frequentanti il Nido devono corrispondere oltre alla retta di frequenza una quota di iscrizione fissa annuale stabilita dalla Giunta Comunale.
7. I bambini dimessi dal Nido in stato febbricitante o in altro stato patologico potenzialmente infettivo possono essere riammessi solo previa presentazione di certificato medico. Per la riammissione del bambino al Nido dopo un'assenza pari o superiore a 5 giorni consecutivi (compresi sabato e domenica) è indispensabile il certificato medico, tranne ipotesi particolari autorizzate dal gestore.
8. Le assenze del bambino superiori a 30 giorni consecutivi non giustificate comportano, oltre alla decadenza dal diritto di frequenza, la corresponsione dell'intera retta. In caso di assenza giustificata (malattia o altra causa di forza maggiore) pari o superiore a 15 giorni consecutivi nel mese, verrà applicata una riduzione del 30% sulla retta calcolata sempre in base alla propria fascia di appartenenza; in caso invece di assenza giustificata (malattia o altra causa di forza maggiore) pari o superiore a 15 giorni consecutivi non tutti ricompresi in un mese, verrà applicata una riduzione del 15% sulla retta calcolata sempre in base alla propria fascia di appartenenza. In entrambi i casi tale recupero verrà calcolato sulla retta del mese successivo al rientro del bambino dall'assenza. Per casi particolari, le varie situazioni saranno valutate dal Responsabile del Settore.

Art. 9

FUNZIONAMENTO DEL NIDO

1. I genitori sono obbligati a rispettare gli orari dell'Asilo Nido.
2. L'Asilo Nido è aperto con orario regolare tutto l'anno, dalle ore 7.30 alle ore 18.30, nei giorni dal lunedì al venerdì. L'apertura potrà essere anticipata dalle 6.30 e posticipata sino alle 19.30 solo con la richiesta di almeno 7 bambini. Limitatamente al mese di agosto, il Nido sarà aperto con orario regolare, solo con la presenza di almeno 15 iscritti. L'Asilo sarà aperto anche il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,00, senza pasto, laddove

siano iscritti almeno 7 bambini. Il Nido rimarrà chiuso di norma solo nei giorni festivi da calendario.

3. L'accoglienza dei bambini avviene, salvo situazioni eccezionali:
1^ ingresso dalle 7.30 alle 9.30;
2^ ingresso dalle 13.00 alle 14.00.
L'uscita dei bambini non è ammessa, salvo situazioni eccezionali dalle ore 13.30 alle 15.00 per non disturbare il riposo pomeridiano.
4. Esistono solo due tipologie possibili di part-time:
PART-TIME MATTUTINO: dalle ore 7.30 alle 13.00 con pasto
PART-TIME POMERIDIANO: dalle ore 13.00 alle 18.30 senza pasto.
Il pasto verrà pagato separatamente, secondo una tariffa fissata dalla Giunta comunale.
5. Le tariffe relative al prolungamento dell'orario oltre le 11 ore giornaliere e alla frequenza del sabato saranno definite separatamente.
6. Alla chiusura dell'Asilo il bambino viene affidato al genitore o al familiare in possesso di formale delega.
7. Non saranno assolutamente prese in considerazione le richieste di riconsegna ad altre persone effettuate per telefono o per interposta persona.
8. Per quanto non espressamente previsto in merito al funzionamento dell'Asilo nido, provvederà il Responsabile del Settore, sentito, se del caso, il Comitato di partecipazione, sulla base delle necessità dell'utenza e del gestore e tenute presenti le esigenze di funzionalità del servizio.

Art. 10

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

1. L'Amministrazione dell'Asilo Nido è attuata dal Comune di Monteprandone, quale Comune capofila, attraverso il Responsabile del settore competente, mentre la gestione è affidata a Ditta esperta nel settore, coadiuvati da un Comitato di partecipazione, costituito secondo le modalità di cui all'articolo successivo.
2. Qualunque Comune interessato può, previa stipula di idonea convenzione, aderire alla gestione dell'Asilo Nido. La convenzione regolerà i rapporti tra gli enti, definendo le modalità di ripartizione delle spese. I cittadini dei Comuni convenzionati godranno di tutti gli stessi diritti (priorità e applicazione delle tariffe) dei residenti a Monteprandone.
3. Le domande per l'ottenimento dell'eventuale contributo regionale e tutta l'attività amministrativa sono di competenza del Comune capofila.
4. L'affidamento della gestione sarà di competenza del Comune capofila.

Art. 11

COMITATO DI PARTECIPAZIONE

1. Presso l'Asilo Nido è istituito un comitato di partecipazione così composto:

Presidente : Sindaco o suo delegato

Membri:

- Sindaci (o loro delegati) dei Comuni che aderiscono (uno per ogni Comune);
- Assessore o Consigliere Comunale di Monteprandone, delegato agli asili nido;
- Rappresentante dei genitori;
- Rappresentante della Ditta che gestisce l'asilo nido;
- Coordinatore del servizio;
- Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune capofila o suo delegato.

- Il rappresentante dei genitori e un suo sostituto sono nominati entro il mese di ottobre di ogni anno dall'Assemblea dei genitori dei bambini che frequentano il nido, convocata a tale scopo dal Presidente.
2. La prima riunione del Comitato è convocata dal Presidente, entro 30 giorni dalla costituzione del comitato.
 3. Nella prima riunione, il Comitato provvederà alla elezione, del Vice Presidente.
 4. Il Comitato è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri.
 5. Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità il voto del presidente vale doppio.
 6. L'incarico di membro del Comitato non dà diritto a compensi.
 7. Le funzioni di Segretario saranno esercitate da un membro del comitato, designato dal Presidente
 8. Il Comitato dura in carica 1 anno educativo.

Art. 12 **DIMISSIONI O DECADENZA DALL'INCARICO**

1. I componenti del Comitato di partecipazione cessano dall'incarico per dimissioni volontarie.
2. Il rappresentante dei genitori decade dal mandato quando cessa di fruire del servizio dell'Asilo Nido ed è sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 13 **COMPITI DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE**

1. Spettano al Comitato di partecipazione i seguenti compiti:
 - a) vigilare sull'andamento generale dell'Asilo Nido e sulle questioni inerenti l'organizzazione;
 - b) assolvere a tutti gli incarichi che l'Amministrazione comunale intende affidare;
 - c) coadiuvare l'Amministrazione comunale per le iniziative da promuovere nell'ambito dell'Asilo Nido;
 - d) promuovere, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, i rapporti con le famiglie e le formazioni sociali presenti nel territorio;
 - e) promuovere l'informazione e la partecipazione della popolazione su questioni inerenti il servizio dell'Asilo Nido e gli altri servizi per l'infanzia;
 - f) esprimere parere in merito ad eventuali reclami, osservazioni, suggerimenti inerenti il funzionamento del nido.

Art. 14 **ASSEMBLEA DEI GENITORI**

1. L'Assemblea è composta dai genitori/tutori dei bambini che frequentano l'Asilo o da chi ne fa le veci.
2. L'Assemblea dei genitori viene convocata dal Rappresentante dei genitori in seno al Comitato. La convocazione dell'Assemblea può altresì avvenire su richiesta scritta motivata di almeno 1/4 degli aventi diritto.
3. All'Assemblea è invitato il Sindaco o un suo delegato.

Art. 15 **ALIMENTAZIONE**

1. Le tabelle dietetiche vengono fissate annualmente dal competente servizio della ASUR; si potranno predisporre diete personalizzate, per motivazioni sanitarie del bambino, certificate dal medico personale, o per motivazioni etico-religiose.
2. Non è consentita la somministrazione di alimenti portati fuori dal nido.
3. La tabella dietetica di giornata deve essere esposta nei locali dell'asilo.

Art. 16

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, provvederà il Responsabile del settore, il Comitato di partecipazione, la Giunta Comunale, secondo le proprie competenze, tenendo in ogni caso presente che dovranno essere salvaguardate al massimo le necessità dei bambini, la loro salute, il loro benessere fisico e psichico e lo scopo sociale ed educativo proprio dell'asilo nido.
- 2 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con cui lo stesso viene approvato.